



Ministero del Lavoro della Salute

Roma

e delle Politiche Sociali

Dipartimento dell'Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici

Ufficio Centrale Stupefacenti

DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE
Tel. 0659943424 fax. 0659943226

Ministero della Salute

DGFDM

0043238-P-21/11/2009



54851753

Assessorati alla sanità
delle regioni e province autonome
LORO SEDI

FOFI
Via Palestro 75 00185 Roma
Fax: 06/4941093
posta@fofi.it

FEDERFARMA
Via E. Filiberto 190 00185 Roma
Fax: 06/70476587
box@federfarma.it

FEDERFARMA SERVIZI
Via Castro Pretorio, 30
00185 Roma
Fax: 06/44704940

A.D.F.
Via Milano 58 00184 ROMA
Fax 06/47824943 – 06/4828606

ASSO-RAM
Via Pietro Cossa 41 00193 ROMA
Fax 06/3215888

FARMINDUSTRIA
Largo del Nazareno 3/8 00187 ROMA
Fax 06/6786494

AFI – ASSOCIAZIONE FARMACEUTICI
INDUSTRIA
V.le Ranzoni 1
0149 MILANO
Fax 024045361

ASSOFARM
Via Cavour 179/a
00184 ROMA
Fax: 06/47865710

FEDERCHIMICA – ASCHIMFARMA -
ASSOSALUTE
Viale Pasteur 10
00144 ROMA
Fax 06/5913901 – 06/54273240

AISA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO
Fax: 02/34565457

ANMVI
Via Trecchi, 20
26100 CREMONA
Fax: 0372/403526

C.P.A. CHEMICAL PHARMACEUTICAL
GENERIC ASSOCIATION
Via Melchiorre Gioia 66
20125 MILANO
Fax 02/6692373

ASCOFARVE
Viale Volontari della Liberta' 43
33100 UDINE
Tel. 0432548936
Fax 0432490578

ASSOGENERICI
Piazzale Ardigò 30
00100 ROMA
Fax 06/54230623

COMANDO CARABINIERI PER LA
SANITÀ
Piazza Marconi 25/26
00144 ROMA

Oggetto: DECRETO 18 dicembre 2006: *“Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali”* – modalità di trasmissione per via telematica.

Con il decreto ministeriale in oggetto è stato introdotto il nuovo modello di buono acquisto per richieste singole e cumulative. Il buono acquisto è riproducibile liberamente con sistemi informatici e deve essere sottoscritto sia dal richiedente che dal cedente.

A transazione avvenuta, una copia del buono compilato deve essere inviata all'autorità competente (per le aziende il Ministero della Salute, per le farmacie la ASL).

Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale", dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102), regola l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle relazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. In particolare, le disposizioni di cui al Capo II concernenti "Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture", consentono la trasmissione di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale utilizzando la posta elettronica certificata, rendendo tali trasmissioni equivalenti alla notificazione per mezzo della posta.

Per consentire la trasmissione digitale di buoni acquisto gestiti da sistemi informatici e, al contempo, consentire una più agevole archiviazione di tale documentazione da parte di questa Amministrazione, è stata istituita un'apposita casella di Posta elettronica certificata bat_dgfdm@postacert.sanita.it.

Le imprese interessate ad utilizzare tale modalità di invio dei buoni acquisto dovranno disporre di una casella di Posta elettronica certificata e sono tenute ad osservare le seguenti istruzioni operative:

1. La copia del buono acquisto elettronico dovrà essere un file in formato xml o pdf, firmato digitalmente e non compresso.
2. Tale file deve essere inserito come allegato al corpo della mail anche in forma cumulativa a titolo di riepilogo mensile.
3. L'oggetto dell'e-mail deve riportare obbligatoriamente come prima informazione la seguente descrizione: **stp_pvresp <periodo di riferimento>**, dove <periodo di riferimento> è un dato variabile riportante il mese e anno dell'invio.
4. Tutte le e-mail che non avranno le caratteristiche indicate non saranno elaborate dal sistema automatico previsto per l'acquisizione di tali documenti.

In alternativa, in attesa di un'auspicabile organizzazione per la trasmissione telematica, le imprese potranno continuare ad inviare la copia cartacea del buono acquisto.

Per quanto riguarda la necessaria documentazione giustificativa relativa alle movimentazioni sul registro di entrata ed uscita di cui all'art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 309/1990, nel rispetto dei principi di economia ed efficienza relativi alla dematerializzazione dei documenti, obiettivo delle norme succitate, i buoni acquisto trasmessi in via telematica possono essere, in alternativa alla stampa, conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Il responsabile della tenuta del registro li rende disponibili, in qualsiasi momento, nelle forme previste per la modalità di conservazione scelta, per la consultazione da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)

